LEGGE 23 ottobre 2026, n. 196

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00212)

(GU n.249 del 26-10-2026)

Vigente al: 27-10-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategico nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso g), le parole: «che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,» sono soppresse;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza».

Nel titolo, le parole: «di impianti di interesse strategico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di imprese in stato di insolvenza».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2026, n. 154

Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 28 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di imprese in stato di insolvenza.». (26A05664)

(GU n.249 del 26-10-2026)

Vigente al: 26-10-2026

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia cosi' prestata e' considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessita' di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalita' di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attivita' di discarica puo' essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.